

- **DEFINIZIONE DI RIFIUTO**
- **PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE**
- **OPZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER LA FUORIUSCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA**
- **RIDUZIONE AVVIO AL RECUPERO**
- **TRIBUTO GIORNALIERO**
- **AGRITURISMI**
- **CATEGORIA INDUSTRIE (20 o 14)**

DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni e dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani approvato dall'Assemblea Consortile del 11/06/2021.

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva), rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo (magazzini di materie prime e semilavorati) fermo restando l'assoggettamento dei magazzini destinati, anche solo parzialmente, allo stoccaggio di prodotti finiti o merci non impiegati nel processo produttivo o destinati alla commercializzazione.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie

(indicare per ogni tipologia di attività economica la percentuale da applicare all'intera superficie dei locali/aree occupate – Si ricorda che la definizione delle predette percentuali deve avvenire sulla base di considerazioni tecniche legate alla differente incidenza di rifiuti speciali presente nelle diverse tipologie di attività); in assenza di dati tecnici si potrà prevedere un'unica percentuale di abbattimento della superficie

3. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente (*o esclusiva*) rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il dettaglio delle destinazioni d'uso dei locali occupati. Nel caso di magazzini dovrà essere adeguatamente documentato il deposito o stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo oppure lo stoccaggio di prodotti finiti;
 - b) presentare, a pena di decadenza dal beneficio con recupero del maggior importo dovuto, copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) o copia dei Formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) ovvero autocertificazione attestante l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, entro il termine previsto dal regolamento comunale per la presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione.

OPZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER LA FUORIUSCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2 bis del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per un periodo di 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio.
3. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze di cui al comma precedente, devono darne comunicazione preventiva al Comune via Pec entro il 30 giugno di ciascun anno con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021 con effetto dal 1° gennaio 2022. Il Comune, ricevuta la comunicazione ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.
4. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti). Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali.
5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al recupero in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata al Comune al fine di poter beneficiare della relativa riduzione.
6. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati,

salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

7. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

RIDUZIONE AVVIO AL RECUPERO

1. Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore, con apposita dichiarazione da presentare al Comune entro il termine del 31/01 dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il recupero, dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa che ha effettuato l'attività di recupero.
2. La riduzione della quota variabile prevista dal comma 649 dell'art.1 della L. 147/2013 è riferita a qualunque processo di recupero (comma 10 art. 238 del Tua), ricomprendendo anche il riciclo, al quale i rifiuti sono avviati.
3. La riduzione di cui al comma precedente è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al recupero secondo le percentuali di riconoscimento indicate nella tabella 1 e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici imponibili i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività.

TAB. 1: % RICONOSCIMENTO RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE TARI

Allegato L-quater (elenco rifiuti "ex-assimilabili)

Rifiuti organici	Carta e cartone	Plastica	Legno	Metallo	Imballaggi compositi	Multimateriale	Vetro	Tessile	Toner	Ingombranti	Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Detergenti	Altri rifiuti	RUI
200108 200201 200302	150101 200101	150102 200139	150103 200138	150104 200140	150105	150106	150107 200102	150109 200110 200111	080318	200307	200128	200130	200203	200301
100%	25%	70%	70%	50%	100%	50%	70%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Riduzioni Tari (Tv)
10% , nel caso di riciclo fino al 10% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
20% , nel caso di riciclo di oltre il 10% e fino al 20% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
30% , nel caso di riciclo di oltre il 20% e fino al 30% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
40% , nel caso di riciclo di oltre il 30% e fino al 40% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
50% , nel caso di riciclo di oltre il 40% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
60% , nel caso di riciclo di oltre il 50% e fino al 60% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
70% , nel caso di riciclo di oltre il 60% e fino al 70% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
80% , nel caso di riciclo di oltre il 70% e fino all'80% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
90% , nel caso di riciclo di oltre l'80% e fino al 90% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
100% , nel caso di riciclo di oltre il 90%

4. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del % con un minimo di€. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

AGRITURISMI

Si ritiene, tuttavia, che la normativa nazionale vada letta ed interpretata alla luce della Direttiva 2008/98/CE, la quale precisa che non sono rifiuti urbani i “rifiuti dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca”, non includendo i rifiuti che si producono nelle attività qualificate come agricole “per connessione”, come gli agriturismi o le attività agro-industriali, nelle quali – come è noto – si producono prevalentemente rifiuti elencanti nell'allegato L-quater (urbani).

CATEGORIA INDUSTRIE (20 o 14)

La circolare MITE sembra affermare che le aree ed i locali delle utenze industriali, produttive di rifiuti urbani, devono essere assoggettati con le categorie “simili” alla destinazione dei locali: “Per la tassazione di dette superfici si tiene conto delle disposizioni del D. P. R. n. 158 del 1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell'allegato L-quinquies alla Parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006”.

Si osserva in proposito che anche tale tesi risulta priva di fondamento giuridico. Invero, l'allegato L-quinquies è richiamato nell'art. 183 del d.lgs. n. 152 del 2006, ed in particolare nel comma 1, lettera b-ter), di definizione dei rifiuti urbani. In particolare, il punto 2) della lettera b-ter), qualifica rifiuti urbani “i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies”.

L'allegato L-quinquies, quindi, elenca una serie di attività, peraltro in modo aperto, visto che il medesimo allegato include anche le “attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti”. L'allegato in questione non individua, pertanto, le categorie tariffarie, ma solo le attività – peraltro in modo non esaustivo – che producono rifiuti urbani. Le categorie di contribuzione rimangono, invece, quelle di cui agli allegati al DPR n. 158 del 1999, ovvero le 21 categorie per i Comuni fino a 5 mila abitanti e le 30 categorie per i Comuni oltre 5 mila abitanti, con l'ulteriore precisazione che il Comune ha anche ampia possibilità di modifica delle categorie, che possono essere accorpate o ulteriormente frazionate, sulla base di indagini condotte al fine di verificare l'effettiva produzione dei rifiuti. Il DPR n. 158 del 1999 non risulta interessato da alcuna modifica normativa ed altrettanto dicasi per l'art. 1, comma 651, della legge n. 147 del 2013, a mente del quale “il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati” dal DPR n. 158 del 1999. Pertanto, i Comuni potranno continuare ad approvare la categoria 20 – “Attività industriali con capannoni di produzione”, o l'analoga categoria 14 per gli enti con meno di 5 mila abitanti.

Ciò non toglie, tuttavia, che il Comune possa legittimamente, ma non obbligatoriamente, assoggettare i vari locali a seconda della loro specifica

destinazione e quindi gli uffici con la categoria 11, i magazzini con la categoria 3 e così via, al fine di garantire una continuità operativa.

Atteso che la norma non abroga le categorie tari del DPR 158/99 le aree soggette a Tari potranno continuare ad essere tassate come industrie (cat. 20 o 14) oppure essere tassate secondo la destinazione d'uso prevalente (uffici, mense, magazzini,